



ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 52 del 21-04-2021 del GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 23 dell'accordo provinciale per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto il 29.11.2016: Approvazione scheda di valutazione per la retribuzione del risultato del Segretario Comunale per l'anno 2021.

L'anno **Duemilaventuno** addì **Ventuno** del mese di **Aprile** alle ore **17:05** viste le linee guida di cui al decreto sindacale n. 7022 di data 20/10/2020, sono collegati con la sala giunta comunale in modalità streaming il Sindaco e gli assessori (art. 1, comma 5, del DPCM 18 ottobre 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" il quale recita (...) nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni).

Presenti i Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIORDANI JULKA	X			LAFFI LUCA	X		
BORTOLOTTI WALTER	X			GRANDI ANTONIO	X		
MANICA MARTA	X						

Assiste il Segretario Comunale sig.ra SANTUARI RAFFAELLA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

GIORDANI JULKA

Nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 23 dell'accordo provinciale per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto il 29.11.2016: Approvazione scheda di valutazione per la retribuzione del risultato del Segretario Comunale per l'anno 2021.

Alle 17.15 il Segretario comunale si allontana dalla seduta giuntale ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e assume le funzioni di Segretario f.f. il Vice Sindaco Luca Laffi.

Relazione. In data 27 dicembre 2005 è stato sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002/2005 per l'area della dirigenza e dei segretari comunali. Il successivo 20 giugno 2007, quello concernente il biennio economico 2006 – 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 – 2009 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, integrato poi da apposito dell'accordo provinciale in materia di retribuzione di risultato del personale dell'area dirigenziale e dei segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto in data 24 aprile 2008. Il 22 ottobre 2008, è stato stipulato l'accordo provinciale stralcio per il rinnovo del c.c.p.l. 2016/2018, concernente il biennio economico 2016 –2017 del personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto il giorno 29 dicembre 2016.

Tale accordo introduce nuove disposizioni in materia di retribuzione di risultato ai segretari comunali applicabili con decorrenza dal 2017. Conseguentemente, dall'anno 2017, si applica l'art. 98, del contratto di data 27 dicembre 2005, come sostituito dall'art. 23 dell'accordo stralcio per il rinnovo del c.c.p.l. 2016/2018, biennio economico 2016-2017 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, sottoscritto il 29 dicembre 2016, il quale dispone al comma 7, che “A partire dalla valutazione riferito all'anno 2017, l'erogazione dell'indennità di risultato è disposta solamente sulla base delle risultanze evidenziate nella scheda di valutazione/autovalutazione ed in proporzione ai risultati conseguiti.” Il comma 9 quantifica l'importo dell'indennità di risultato spettante ai segretari comunali dei Comuni di I^ e II^ classe in euro 7.140,00.

L'accordo stralcio per il rinnovo del c.c.p.l. 2016/2018, biennio economico 2016-2017 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, sottoscritto il 29 dicembre 2016 introduce due novità al riguardo, prevedendo, all'art. 32, commi 1 e 2 che: la valutazione dei dirigenti/segretari sia vincolata alla individuazione ed assegnazione degli obiettivi specifici dell'ente e la comunicazione degli stessi ai dipendenti e conseguentemente la mancata attivazione della relativa procedura contrattuale comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento della stessa; introduce come elemento indefettibile della valutazione il conseguimento degli obiettivi di efficientamento ed il rispetto delle direttive impartire in tal senso dagli organi competenti. L'articolo 24 dell'accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie Locali, sottoscritto il giorno 29 ottobre 2018, dispone inoltre la sospensione di una quota di retribuzione di risultato dei dirigenti/segretari in caso di mancata attivazione annuale entro i termini previsti dall'art. 137 del contratto collettivo dd. 01/10/2018 – area categorie - della procedura contrattuale che ha ad oggetto la quota obiettivi specifici del Foreg. In data 2 maggio 2012 è stato sottoscritto l'accordo provinciale concernente la modifica del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 di data 27 dicembre 2005 per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, nel quale all'art. 9 viene introdotta anche per la dirigenza ed i segretari comunali, la trattenuta per le assenze per malattia, a decorrere dal mese di giugno 2012.

Tale articolo, nello specifico, dispone che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, è disposta una ritenuta giornaliera nell'importo lordo stabilito ed evidenziato nella tabella riportata dall'articolo medesimo, per la fattispecie del Comune di Villa Lagarina, Comune di III classe, stabilita in €. 9,11.-/die. Prevede inoltre che non sia operata la riduzione nel caso di assenze derivanti da malattie per causa di servizio ed infortuni; mentre le assenze per malattia fino a 2 giorni sono computate in ragione del doppio. La ritenuta è effettuata con cadenza annuale, in occasione dell'erogazione della retribuzione di risultato. L'ammontare annuo delle ritenute operate ed appena descritte, non può superare l'importo della retribuzione di risultato spettante per l'anno di riferimento. La Giunta pertanto, annualmente, deve provvedere ad assegnare al Segretario comunale i fattori di valutazione con puntuale definizione dei punteggi per ciascun fattore valorizzato, così come riportati nell'apposita scheda, allegato C) all'accordo stralcio dd. 29/12/2016. Il punteggio totale assegnato al momento dell'individuazione degli obiettivi deve essere pari a 100. A consuntivo poi, la medesima Giunta, dovrà valutare, sulla base della scheda di valutazione dovrà attribuire al Segretario comunale il relativo punteggio ai fini della liquidazione della retribuzione di risultato. Il meccanismo di erogazione, prevede che essa avvenga in proporzione al punteggio attribuito. Si ravvisa quindi la necessità di approvare la scheda di valutazione dei risultati per l'anno 2021 per il Segretario comunale dott.ssa xxxxxxxx.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra; visti i vigenti CCPL per l'area della dirigenza; visto il Regolamento organico del personale dipendente; visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto l'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 12 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 23 di data 25 febbraio 2021, relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2021 – 2023 schede finanziarie e schede obiettivi;

Assunti agli atti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, i seguenti pareri:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio finanziario in sostituzione del Segretario comunale;

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese e accertati sulla piattaforma LifeSize che ne proclama l'esito;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto analiticamente esplicitato nella premessa, la scheda di attribuzione dei punteggi in ordine all'attività del Segretario comunale per l'anno 2021 ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato, depositata agli atti;
2. Di dare atto che la Giunta comunale, nel corso del 2022, effettuerà la valutazione a consuntivo, attribuendo i punteggi a seguito dell'attività espletata e prodotta dal Segretario nel corso del presente esercizio;
3. Di impegnare la spesa per la somma di 7.140,00.- (oltre ad oneri fiscali), dando atto che tale importo potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito del punteggio assegnato in sede di valutazione a consuntivo, ovvero di detrazione per assenze così come già descritto nella premessa;
4. Di dichiarare che l'obbligazione qui assunta diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2022 e che la liquidazione degli stessi avverrà in esito al provvedimento di liquidazione da adottarsi a consuntivo, a seguito di perfezionamento della procedura di valutazione;
5. Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 104 del 2010; c) ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'articolo 63 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'articolo 409 c.p.c.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
- GIORDANI JULKA -

IL Segretario Comunale f.f.
- LAFFI LUCA -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 23-04-2021 al 03-05-2021 per 10 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
SANTUARI RAFFAELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 23-04-2021

VISTO : IL Segretario Comunale
SANTUARI RAFFAELLA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 04-05-2021 ex art. 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

lì 04-05-2021

IL Segretario Comunale
SANTUARI RAFFAELLA